

CDXXVIII SEDUTA

SABATO 30 MARZO 1957

Presidenza del Presidente **CORRIAS**

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	7705
Interrogazioni (Annunzio)	7706
Proposta di legge: «Esercizio della caccia in Sardegna», (169) (Discussione e approvazione):	
SOTGIU GIROLAMO	7714-7715-7718
SERRA	7715-7717-7718-7719
ZUCCA	7716
MEDDA, relatore	7716
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	7716
(Votazione segreta)	7720
(Risultato della votazione)	7720
Proposta di legge: «Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi», (99) (Continuazione della discussione e approvazione):	
ZUCCA	7706
SERRA	7707
(Votazione segreta)	7719
(Risultato della votazione)	7719
Proposte di legge: «Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, numero 21» (188); «Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, numero 27, concernente interventi integrative della legge regionale 13 ottobre 1955, numero 13, in favore degli allevatori, ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21», (191) (Discussione abbinata e approvazione del testo unificato proposto dalla Commissione):	
MEDDA, relatore	7708
PIRASTU	7708-7712
SANNA	7708
PISANO	7708
FRAU	7709
SASSU	7709
PULIGHEDDU	7709

TORRENTE	7709-7714
BAGEDDA	7710
COVACIVICH	7710
ZUCCA	7711-7713
CASU	7711
STARA, Assessore alle finanze	7712-7713
PRESIDENTE	7713
(Votazione segreta)	7719
(Risultato della votazione)	7719
Rinvio di legge regionale (Annunzio)	7705

La seduta è aperta alle ore 10 e 45.

PISANO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Cottoni, settimana assenza.

Annunzio di rinvio di legge regionale.

PRESIDENTE. Comunico che è stata rinviata dal Governo centrale la legge 22 febbraio 1957: « Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di assistenza e beneficenza ».

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Interrogazione Corona Loddo Claudia concernente il servizio della S.I.T.A. da Capoterra a Cagliari e viceversa ». (769)

« Interrogazione Giua Angelo sull'acquedotto di Perdasdefogu ». (770)

« Interrogazione Giua Angelo sulla cessione di aree per la costruzione del ponte di Arbatax ». (771)

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi». (99)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Regolamentazione della gestione di fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi».

Prosegue la discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 2.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 2

Copia del verbale delle deliberazioni dei Comitati di cui all'articolo precedente, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmessa entro dieci giorni dalla data di ciascuna deliberazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, agli Assessorati direttamente interessati.

Le deliberazioni medesime diventano esecutive entro venti giorni dalla data di ricezione, ove non intervenga un'espressa determinazione in contrario da parte della Amministrazione regionale; salvo che gli Assessorati interessati comunicano, prima di tale termine, il loro benestare, nel quale caso le deliberazioni diventano senz'altro esecutive.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). I chiarimenti che ieri, nel corso della discussione generale, richiedevo, mi sono stati in gran parte forniti sia dal proponente che dal relatore. Ritengo però che il secondo comma dell'articolo 2 non sia ancora del tutto chiaro. In esso si dice: «... ove non intervenga un'espressa determinazione in contrario...». Ora, la parola «determinazione» non può avere alcun rilievo perchè non è detto con quale atto amministrativo questa determinazione debba essere presa. Evidentemente occorre un decreto dell'Assessore competente; ed allora sarebbe meglio dire: «ove non intervenga un decreto in contrario da parte dell'Amministrazione regionale o dell'Assessore competente».

Non risulta chiaro, inoltre, perchè, mentre al primo comma si parla di Assessori direttamente interessati, al secondo si parli di Amministrazione regionale: bisogna chiarire da chi devono essere emanati i decreti, se dai singoli Assessori o dal Presidente della Giunta. Parlare di Amministrazione regionale in senso lato non ha valore.

Se non commetto un errore nel ritenere che la «determinazione in contrario» di cui all'articolo 2 debba esprimersi attraverso un decreto, se ne deduce che contro questo decreto è possibile soltanto ricorso da parte dell'interessato alla Giunta regionale. In questo caso, dunque, si ripropone una questione politica che pareva superata. I comitati chiamati a deliberare sulle domande, una volta emesso il decreto in contrasto con le loro decisioni, non potrebbero assolutamente procedere ad un riesame. Un comitato prende una deliberazione, la invia all'Assessorato competente, l'Assessorato entro venti giorni emette un decreto che contrasta con la deliberazione del comitato il quale non ha alcuna possibilità di discutere i motivi per i quali l'Assessore ha emesso il suo decreto.

Da un certo punto di vista, dunque, la Giunta, con la nuova procedura, assume maggiori poteri. Sino ad ora un apposito comitato bancario esprimeva un parere e l'Assessore competente prima di pronunciarsi contro questo parere rimandava la pratica al comitato per un riesame. Con la nuova procedura, invece, come

ho già detto, gli Assessori possono emanare i loro decreti senza provocare un contraddittorio con i comitati. Così si dà sempre la possibilità che sulla concessione delle provvidenze regionali possano interferire pressioni politiche.

Questo, signor Presidente, è quanto volevo dire. Vorrei che il proponente o il relatore della proposta di legge chiarisse il significato dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ritengo che, a proposito dell'articolo 2, l'onorevole Soggiu abbia dato ieri sufficienti chiarimenti. La procedura prevista da questo articolo può così riassumersi: i comitati esaminano le pratiche e prendono le deliberazioni del caso comunicandole agli Assessorati interessati; trascorsi 20 giorni, se gli Assessorati non hanno niente da eccepire, le deliberazioni dei comitati divengono esecutive; se invece gli Assessorati non accolgono le deliberazioni, comunicano le loro determinazioni ai comitati.

Comunque, per rendere ancora più chiara questa procedura, si potrebbe proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, redatto, a un di presso, in questi termini: «La determinazione di cui al comma precedente darà luogo al riesame da parte del comitato». Dopo il riesame, qualora il comitato non modifichi i suoi orientamenti, l'Assessore competente potrà così emettere il decreto definitivo, avverso il quale l'interessato potrà ricorrere presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

Questo, d'altra parte, mi pare, *grosso modo*, il sistema adottato dagli enti pubblici per gli organi di tutela: si invita al riesame, e in caso di persistenza di determinazione il carattere autarchico dell'ente consente che la deliberazione abbia carattere definitivo. Poiché però non si può attribuire un carattere autarchico ai comitati previsti dall'articolo 1, logicamente si ha la necessità della emanazione di un decreto assessoriale che potrà essere impugnato presso la Giunta. In ogni caso, dunque,

è la Giunta regionale che determina i criteri da seguire nella concessione delle provvidenze regionali.

Concludendo, dichiaro che presenterò l'emendamento che ho testè annunziato, con la speranza che esso venga accolto dalla Giunta.

PRESIDENTE. In attesa che pervenga alla Presidenza l'emendamento annunziato dall'onorevole Serra, sospendo la discussione sull'articolo 2.

Poiché gli articoli 3 e 4 sono stati soppresi dalla Commissione, si dia lettura dell'articolo 5.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 5

Le modalità di gestione dei fondi di cui al precedente articolo 1 sono determinate con apposite convenzioni stipulate dall'Amministrazione regionale con l'Istituto di credito incaricato dal rispettivo servizio.

Le spese relative faranno carico al competente capitolo di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 6

E' abrogata ogni disposizione di legge regionale contraria ovvero incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

In attesa che pervenga alla Presidenza l'annunziato emendamento all'articolo 2, sospendo la discussione della proposta di legge numero 99.

Discussione abbinata della proposta di legge: «Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, numero 21» (188) e della proposta di legge: «Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, numero 27, concernente interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, numero 13, in favore degli allevatori, ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21» (191), ed approvazione del testo unificato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge: «Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, numero 21», di iniziativa dei consiglieri Cherchi-Nioi-Torrente e della proposta di legge: «Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, numero 27, concernente interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, numero 13, in favore degli allevatori, ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21», di iniziativa dei consiglieri Pisano-Sassu-Fancello-Del Rio-Castaldi-De Magistris-Masia; relatore per la quarta Commissione l'onorevole Medda; relatore per la seconda Commissione l'onorevole Pernis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medda, relatore per la quarta Commissione.

MEDDA (P.L.I.), relatore. Non ho niente da aggiungere alla relazione dei proponenti. La quarta Commissione ha esaminato congiunta-

mente le due proposte di legge ed ha formulato alcuni emendamenti. La seconda Commissione, poi, in seduta comune ha stabilito i capitoli sui quali prelevare i fondi necessari.

PRESIDENTE. In assenza del relatore onorevole Pernis ha facoltà di parlare l'onorevole Pirastu vicepresidente della seconda Commissione.

PIRASTU (P.C.I.). La Commissione finanze ha ieri esaminato le due proposte di legge in esame, ha espresso un parere favorevole e ha indicato i capitoli dai quali si dovrebbero trarre i fondi necessari. Il criterio seguito dalla Commissione, in linea di massima, è quello di diminuire del tre per cento i capitoli del bilancio relativi alla spesa straordinaria, il cui stanziamento superi i 300 milioni. E' evidente che sui capitoli si può anche discutere, così come è chiaro che alla fine si potrebbero decidere, come è avvenuto tutti gli anni, eventuali variazioni di bilancio.

SANNA (P.S.I.). Domando di parlare per dichiarazione di voto sul passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA (P.S.I.). Il Gruppo socialista voterà a favore del testo unificato delle due proposte di legge con le aggiunte proposte dalla seconda Commissione, perchè ritiene che la Regione in questo momento debba fare uno sforzo per venire incontro ai pastori, data la gravissima situazione delle nostre campagne colpite dalla siccità.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Signor Presidente, assieme ai colleghi presentatori della proposta di legge numero 191 in un primo tempo ritenevo che l'intervento della Regione si dovesse limitare a favorire quei pastori che avevano rilasciato

cambiali per un importo non superiore alle 200.000 lire. Gli argomenti portati in sede di Commissione e la situazione che si è determinata in seguito all'andamento eccezionalmente avverso di queste ultime annate hanno convinto me e gli altri colleghi che l'intervento fosse da estendere a tutti gli allevatori firmatari di cambiali. Di conseguenza, darò senz'altro il mio voto favorevole al testo unificato delle due proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Anche noi siamo favorevoli all'accoglimento del testo unificato delle due proposte di legge. Già nel novembre del 1954, quando si discusse per la prima volta un provvedimento del genere di quelli oggi in esame, esprimemmo l'avviso che si dovesse essere quanto più possibile comprensivi per la situazione che si era venuta a verificare e che minacciava ancora di approfondirsi. Ripetemmo le stesse considerazioni nell'ottobre — se non erro — del 1955 e così pure nel 1956.

Ora, ad un anno di distanza, siamo del parere che il provvedimento in esame debba essere approvato. E ciò perchè la nostra pastorizia e la nostra agricoltura si dibattono in preda ad una crisi quanto mai drammatica. Basta osservare quanto sia scarso il latte versato ai caseifici sparsi nell'Isola per rendersi conto della ampiezza e della profondità della crisi.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Poichè sono uno dei presentatori della proposta di legge numero 191 non posso che votare a favore del testo unificato proposto dalla Commissione. Ritengo che la Regione debba continuare nei suoi sforzi per aiutare i pastori sardi, categoria che, oltre ad essere costretta sempre a condurre una vita molto disagiata, da anni è costretta a subire

una crisi disastrosa. Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che il patrimonio zootecnico sardo nel periodo bellico è stato di grande aiuto per tutta la Nazione. Questo patrimonio oggi merita d'essere salvato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Il Gruppo sardista voterà a favore della proposta di legge unificata. Sento il dovere di far presente che in una situazione normale il Gruppo sardista non si sarebbe assunta la responsabilità di approvare un provvedimento che ingenera, sotto molti punti di vista, delle perplessità; lo approva, tuttavia, perchè riconosce la assoluta necessità di un intervento della Regione sostitutivo dell'intervento statale, che inutilmente è stato invocato. Il mio Gruppo si augura che la situazione degli allevatori, che anche nel corrente anno agrario minaccia di essere disastrosa, migliori; ma si augura anche che da parte dell'onorevole Giunta regionale si facciano dei passi per evitare in un vicino domani la necessità per la Regione, di intervenire in *extremis*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, come è noto, è stato il presentatore della proposta di legge numero 188. Le ragioni della presentazione di questa proposta sono state illustrate nella relazione, ma credo sia bene ricordarle rapidamente.

La legge sulla siccità non è stata applicata, anzi è rimasta totalmente inapplicata; e poichè da tutti i paesi della nostra Isola si levano le proteste, non è male ricordare alla Giunta il suo impegno solenne di far di tutto per dare a questa legge una ampia applicazione. La nostra proposta di legge tendeva ad ottenere la esenzione totale, per i pastori, del pagamento delle cambiali, delle quali la Regione avrebbe

dovuto assumersi gli oneri. Ora accettiamo la soluzione adottata dalla quarta Commissione, per la quale l'intervento della Regione, anche per una questione di principio, dovrebbe conservare il carattere del contributo portando questo al limite del 95 per cento e dando ai pastori la possibilità di pagare il residuo cinque per cento nel 1958.

Naturalmente questo è solo uno dei provvedimenti che noi sosteniamo per venire incontro ai pastori sardi; siamo proponenti di altre due proposte di legge che investono problemi strutturali della nostra pastorizia; ci auguriamo che queste nostre proposte vengano al più presto approvate e che mutino le dure condizioni di vita dei nostri pastori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bagedda. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). Il mio Gruppo voterà a favore del testo unificato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Mi spiace, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di dover portare in quest'aula una nota stonata. Dichiaro infatti il mio più ampio dissenso sulla proposta di legge unificata presentata dalla quarta Commissione e approvata dalla seconda Commissione.

Il mio dissenso non deriva dall'aver giudicato poco importante il problema cui la proposta di legge si riferisce. Mi rendo perfettamente conto che l'andamento stagionale ha aggravato la già grave situazione della nostra pastorizia, ma, come componente della Commissione finanze e come vecchio impiegato di banca, avverto, onorevoli colleghi, che quanto stiamo per fare compromette gravemente l'istituto della cambiale. Questo è un primo motivo d'ordine morale, che mi spinge a non approvare il provvedimento in discussione. In secondo luogo devo notare che il provvedimento è ingiusto perchè, se è vero che vi sono in Sardegna zone particolar-

mente colpite dal cattivo andamento stagionale, è anche vero che in altre zone la situazione non è così grave. Oltretutto lo stesso trattamento riservato al piccolo pastore, è riservato anche al grosso, che magari ha speculato sui mangimi venduti dai Consorzi agrari messi a disposizione dalla Regione Sarda.

Il provvedimento, inoltre, è ingiusto perchè se in questo momento è grave la situazione della pastorizia, è anche grave la situazione generale dell'agricoltura sarda. (Ho già rilevato in sede di Commissione la situazione nella quale versano i conducenti di peschiere, in modo particolare di quelle condotte da cooperative; la mancanza d'acqua ha impedito il normale rifornimento delle peschiere e pertanto, per tutto l'inverno, il prodotto sarà molto scarso).

Le proposte da me avanzate in sede di Commissione erano di due ordini: prima di tutto: prorogare di sei mesi la scadenza delle cambiali che scadono il 31 di marzo, ed in subordine approvare un provvedimento tendente a rateizzare in cinque annualità il pagamento di queste cambiali per coloro i quali non avessero inteso beneficiare del 50 per cento messo a disposizione dalla Regione. Queste proposte sono state respinte; ma quel che è più grave è che è stato respinto il concetto che il grave danno subito dalla nostra economia dovesse essere considerato una calamità nazionale. Io mi rifiuto di pensare che i danni subiti in questi ultimi anni dall'economia pastorale sarda debbano essere risarciti unicamente dalla Regione con le sue scarse possibilità finanziarie. Prorogando la scadenza delle cambiali si sarebbe potuto richiedere un intervento dello Stato. A questo proposito mi è stato detto che si dovrebbe pretendere la applicazione integrale della legge sulla siccità. Il guaio è che questo non si può ottenere se la Regione paga al 100 per cento le cambiali sottoscritte dai pastori. La applicazione integrale della legge sulla siccità poteva ottenersi solo con una proroga della scadenza delle cambiali.

In effetti, non la Regione, ma lo Stato dovrebbe pagare le cambiali; le calamità che si sono abbattute sulla nostra Isola dovrebbero es-

sere considerate calamità naturali e i danni da esse provocati dovrebbero essere risarciti dalla pubblica finanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, debbo dichiarare che voterò a favore della proposta di legge unificata. Non riesco a comprendere le preoccupazioni or ora sollevate dal collega Covacivich. Io non credo che l'avvenire della cambiale sia in gioco; ma se così fosse, a maggior ragione approverei la proposta di legge con la speranza di risanare l'economia italiana, che è fondata sulla cambiale.

Allo stesso modo non riesco a vedere in che cosa effettivamente consista il problema morale sollevato dal collega Covacivich: il fatto che anche i pescatori abbiano subito dei danni dal cattivo andamento stagionale, non toglie che si debba fare il possibile per venire incontro ai pastori, i quali, altrimenti, sarebbero costretti a vendere una parte del gregge per pagare i debiti. D'altra parte la misura della proroga delle cambiali è stata già attuata nel passato; ma se oggi si propone il pagamento delle cambiali è proprio perchè quella misura è servita solo ad allontanare nel tempo il pagamento del debito, mentre l'economia pastorale non ha segnato alcun miglioramento.

Il Consiglio regionale, sensibile, onorevole Covacivich, al problema generale dell'economia pastorale, oltre che a quelli delle singole aziende, oggi deve necessariamente prendere atto di una situazione reale. Nessun collega è oggi in grado di dimostrare che oggi la gran parte dei pastori sardi è in grado di assumersi l'onere del pagamento delle cambiali. L'annata in corso non è certamente florida; anche quest'anno si è avuta la siccità, i pascoli sono poveri e le greggi sino ad ora hanno dato una scarsa produzione. Purtroppo però anche stavolta la Regione deve intervenire per colmare una lacuna dello Stato e del Governo italiano. Anche la legge sulla siccità è stata una legge truffa, onorevole Covacivich; è servita soltanto ad in-

gannare noi e i pastori, in quanto di quei famosi 20 miliardi ben pochi sono stati distribuiti.

Se vogliamo parlare di responsabilità di Stato e di Governo parliamone pure, ma non so chi ci guadagni a parlarne, noi o voi, egregi colleghi della Democrazia Cristiana. Anche la legge sulla siccità si è risolta, ripeto, in una truffa a danno della Sardegna, dell'economia sarda, dei pescatori sardi e del Consiglio regionale sardo. Nella sua applicazione la legge è stata ridotta si può dire a zero, soprattutto per quanto riguarda i contributi a fondo perduto che nessuno sino ad ora riesce ad avere. Ma anche per i prestiti, le banche vanno facendo quello che vogliono, concedendoli solo a chi fornisce ampie garanzie.

Per queste ragioni voterò a favore della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Dichiaro di votare a favore della proposta di legge in esame. Il voler pagare il 90 per cento dei debiti contratti dai pastori è la riprova che l'Istituto autonomistico è più vicino al popolo di quanto non lo sia il potere centrale.

Per sanare la situazione venutasi a creare in seguito alla siccità, il Governo centrale è intervenuto in forma del tutto marginale — io non parlo di legge truffa, ma comunque certi rilievi devo pur farli — perchè non si è reso conto nè dell'entità del danno, nè della sua incidenza sulla economia e addirittura sulla vita civile della Sardegna. Infatti la legge nazionale sulla siccità può, nella reale sostanza, definirsi una legge che prescinde del tutto dal fenomeno della siccità; essa vale per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario, cioè per quelle opere di cui la Sardegna ha bisogno per diverse centinaia di miliardi.

In definitiva, la legge si è dimostrata completamente inadeguata sia per le opere di miglioramento fondiario, sia per il risarcimento

dei danni prodotti dalla siccità. La Regione, invece, pur nella modestia delle sue possibilità, è intervenuta tempestivamente in un primo tempo per assicurare i mangimi, perchè il capitale bestiame potesse essere salvato (chè era veramente in pericolo) e vuole ancora intervenire con un contributo per il pagamento dei mangimi stessi. Mi pare non vi sia niente di eccezionale, niente di straordinario, dato che il Governo centrale non interviene, se interviene finalmente la Regione, la quale, come ho già detto, sa meglio aderire alle esigenze, all' necessità della nostra popolazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto, a nome della Giunta, l'onorevole Assessore alle finanze.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Sono certo che il Consiglio saprà valutare l'interessamento che la Giunta ha sempre dimostrato a cominciare dalla legge 21 per la categoria dei pastori.

La Giunta non ha mai ignorato le difficoltà nelle quali si sono trovate, in questi ultimi anni, questa categoria e quella degli agricoltori.

Se per le proposte di legge numero 188 e 191 da parte della Giunta è stata manifestata qualche perplessità, ciò è avvenuto per ragioni di carattere esclusivamente finanziario. Il modesto bilancio della Regione verrebbe, infatti, a subire un aggravio notevole. Comunque, poichè, ormai, dagli interventi e dalle dichiarazioni di voto è emerso l'orientamento favorevole del Consiglio, la Giunta si augura che la categoria dei pastori apprezzi lo sforzo finanziario che la Regione si appresta a compiere.

Mi consenta ora il Presidente di fare una rapida osservazione su un emendamento che ho avuto modo di leggere. Per il reperimento dei fondi si fa ricorso ad uno storno, in misura percentuale uguale, da una serie di capitoli che, salvo errore, ammontano ad oltre 200 milioni. Avrei preferito — ma mi rendo conto della difficoltà che questo avrebbe presentato — che sui singoli capitoli si fosse fatto un preventivo accertamento, perchè non è improbabile che molte delle somme sulle quali si intende

operare lo storno siano già impegnate. Risultano impegnati, ad esempio, i fondi per l'edilizia popolare, e così anche una parte di quelli per le opere stradali.

Questa mia osservazione ha lo scopo di agevolare l'applicazione della legge, per far sì che essa, al momento della sua pubblicazione, sia veramente operante. Gli onorevoli consiglieri vedano se non sia il caso, attraverso la Commissione finanze...

PIRASTU (P.C.I.). Si potranno fare delle variazioni.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. No, onorevole Pirastu; una volta impegnate le somme non si possono impegnare una seconda volta. Ed allora, mancando i fondi la Regione non potrebbe pagare le cambiali agrarie e i pastori avrebbero il diritto di protestare.

Concludendo: occorrerebbe esaminare attentamente quali sono i fondi disponibili, sì che applicando la percentuale di trattenuta su ciascun capitolo si possano trovare le somme necessarie per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 1

I primi due commi dell'articolo 3 della L.R. numero 27 del 26 ottobre 1956, sono così modificati:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'importo della quota dovuta al 31 marzo 1957 dagli allevatori che hanno rilasciato cambiali a sensi delle leggi regionali 12 novembre 1954, numero 21, 13 ottobre 1955, numero 13 e 26 ottobre 1956, numero 27.

Il contributo relativo alla quota dovuta al

31 marzo 1958 viene concesso nella misura del 90 per cento a tutti gli allevatori i quali alla data predetta regolino il loro debito ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 2

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 167 del bilancio del corrente esercizio 1957 il cui stanziamento viene elevato da L. 225.000.000 a L.445.000.000 mediante storno di:

L.	26.000.000	dal	Cap.	123
»	17.000.000	»	»	126
»	24.000.000	»	»	144
»	28.000.000	»	»	145
»	34.000.000	»	»	150
»	19.000.000	»	»	153
»	14.000.000	»	»	156
»	12.000.000	»	»	162
»	46.000.000	»	»	171

La denominazione del capitolo 167 è così modificata: « Contributi agli allevatori di bestiame sull'importo dei prestiti contratti per l'acquisto di mangimi ».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Vorrei dire, a proposito di quest'articolo, che non sono della opinione dell'Assessore alle finanze. L'impegno finanziario, onorevole Assessore alle finanze, lei mi insegna, non consiste nei programmi di spesa. Questo può essere solo un impegno politico. L'impegno finanziario viene assunto dalla Giunta regionale soltanto attraverso l'emissione di decreti di pagamento. Finchè non vi sono i decreti di pagamento, i fondi sono liberi.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Non è così.

ZUCCA (P.S.I.). E' così, mi permetta. Se l'Amministrazione regionale ha un determinato programma da attuare nulla vieta che per completarlo si facciano delle variazioni di bilancio. Una vera e propria responsabilità di carattere finanziario si ha quando viene emesso un decreto di pagamento. Onorevole Deriu, lei impegna i fondi per i cantieri di lavoro soltanto quando emette i decreti per l'apertura dei cantieri stessi. Di conseguenza nulla vieta che nell'articolo in discussione si richiamino determinati capitoli del bilancio; se poi fosse necessario si potrebbe procedere ad una variazione di bilancio. Poichè la Regione dispone di giacenze di cassa per otto-nove miliardi, non si può oggi, per la proposta di legge in discussione, parlare di scarsità di mezzi finanziari.

PRESIDENTE. Mi permetto di precisare che i fondi si intendono impegnati non quando viene emesso un decreto di pagamento, ma quando è emesso un decreto di impegno della spesa, regolarmente registrato dagli organi di controllo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Raccomando all'onorevole Assessore alle finanze che si proceda con la massima sollecitudine alla stipulazione degli accordi con gli istituti bancari per l'attuazione del provvedimento in esame.

**Ripresa della discussione
della proposta di legge numero 99.**

PRESIDENTE. Continua ora la discussione dell'articolo 2 della proposta di legge numero 99, che era stata momentaneamente sospesa. E' pervenuto alla Presidenza l'emendamento aggiuntivo a firma Serra-Floris-Puligheddu. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Aggiungere alla fine: "La determinazione di cui al comma secondo dà luogo al riesame da parte del Comitato: nel caso di conferma della precedente deliberazione da parte del medesimo, si rinnova il procedimento di cui ai commi precedenti.

Gli Assessori competenti possono pronunziare con apposito decreto le loro definitive decisioni, fermo il rimedio previsto dall'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna" ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Serra-Floris-Puligheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

**Discussione ed approvazione della proposta di legge:
«Esercizio della caccia in Sardegna». (169)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione della proposta di legge: « Esercizio della caccia in Sardegna », di iniziativa del consigliere Asquer; relatore l'onorevole Medda.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Come è noto,

nel territorio nazionale la materia della caccia è regolata dal testo unico approvato col regio decreto 5 giugno 1939, numero 1017. Questo testo unico è stato recentemente modificato con il titolo II, capo I del decreto presidenziale del 10 giugno 1955, numero 982, il quale realizza il decentramento amministrativo della materia, demandando alle Amministrazioni provinciali alcune competenze che prima spettavano all'Amministrazione centrale.

E' da notare che per l'articolo 3 della lettera i dello Statuto speciale per la Sardegna, la Regione ha competenza legislativa primaria in materia di caccia, per cui il Governo, nel concedere alle Amministrazioni provinciali parte delle sue competenze nella materia, si è messo in contrasto con le norme contenute dallo Statuto speciale. La proposta di legge presentata dal collega Asquer tende precisamente ad eliminare questo inconveniente, e il nostro Gruppo trova che l'iniziativa sia da approvare.

Pur essendo in linea di massima favorevoli alla proposta di legge in esame, pensiamo sia necessario fare qualche osservazione. In primo luogo, non comprendiamo come mai non sia stato impugnato dalla Giunta dinanzi alla Corte Costituzionale il decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 987, che viola lo Statuto speciale. In secondo luogo, dobbiamo rilevare che alla fine della seconda legislatura, dopo otto anni di vita autonomistica la materia della caccia non è stata ancora regolata da una legge regionale. Se fosse stata approntata in tempo una legge regionale, il Governo avrebbe forse evitato di emanare, nel 1955, un provvedimento in contrasto con il nostro Statuto.

Se da un lato non si può fare a meno di constatare la carenza della Giunta nel dare piena attuazione a tutte le norme contenute nello Statuto speciale, dall'altro non si può ignorare questo ennesimo caso nel quale il Governo addirittura ignora la Regione Sarda, o per lo meno ignora il suo Statuto. Non si comprende poi come mai i provvedimenti di legge di attuazione delle norme dello Statuto debbano essere formulati dai consiglieri e non dalla Giunta, così come è accaduto per la legge sul referendum.

Il nostro Gruppo voterà a favore della proposta di legge numero 169. La dizione dell'articolo 1 pensiamo possa essere migliorata; pensiamo poi che sia l'articolo 3 che l'articolo 4 possano essere soppressi visto e considerato che già sono entrate in vigore disposizioni di legge che prevedono la delega in certe materie agli Enti locali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio ripetere quanto è già detto nella relazione e quanto or ora ha detto il collega Sotgiu; voglio piuttosto fare alcune osservazioni di carattere particolare.

E' noto che è stata presentata dal collega Casu una proposta di legge riguardante la caccia e che essa deve ancora essere esaminata dalle Commissioni competenti. Non credo che si possa riuscire, purtroppo, ad approvare questa proposta nella legislatura in corso e, pertanto, per evitare che essa decada assieme a tanti altri progetti di legge, conto di presentare una proposta di modifica aggiuntiva al regolamento. A mio parere dovrebbe darsi la possibilità, su istanza della Presidenza del Consiglio o dei singoli consiglieri, di tenere in vita, se così si può dire, quei progetti di legge che alla fine di una legislatura non siano stati approvati. Si eviterebbe così tutto il lavoro della ristampa e del riesame.

La caccia indubbiamente è una materia rilevantisima per la Sardegna, ed essa deve interessarci, onorevoli colleghi, non soltanto dal punto di vista della protezione della selvaggina, ma anche dal punto di vista turistico e sportivo. Un provvedimento che avevo proposto quando facevo parte della Giunta e che era stato sospeso tendeva a chiudere la caccia per diversi anni sì da porre radicale rimedio al depauperamento della fauna sarda. Ma lasciando da parte tutti i problemi che un provvedimento del genere coinvolgerebbe, è certo che la legislazione nazionale non è adatta per la Sardegna. Il Governo della Repubblica, in seguito alla delega ricevuta dal Parlamento nel 1955, ha apportato

delle innovazioni alla legislazione in materia di caccia, decentrando funzioni ministeriali verso organi provinciali quali i Comitati della caccia, eccetera. Con le nuove disposizioni molti compiti sono stati affidati alla organizzazione provinciale, dato che la Repubblica oggi è fondata, almeno praticamente, sull'ordinamento provinciale.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). «Regioni, province e comuni», dice la Costituzione.

SERRA (D.C.). In realtà il decreto 10 giugno 1955, numero 987, fa salva la competenza delle Regioni a statuto speciale. Di conseguenza lo Stato avrebbe potuto evitare di agire come ha agito incaricando le tre Amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari e Nuoro di esercitare determinate funzioni. Da parte sua la Regione si sarebbe dovuta opporre alla applicazione di certe disposizioni. Certo, è da dire che in materia di caccia non esisteva una legge regionale e non erano stati adottati neppure i provvedimenti del genere di quelli che hanno impedito la acquisizione da parte delle Province delle funzioni in materia di pesca. Tuttavia le disposizioni emanate dal Governo rimangono pur sempre illegittime.

Ora, non rimane che da approvare le proposte del collega Asquer, proposte che avevo in animo di fare anch'io. La prima Commissione, come risulta dalla relazione, ha dato diversi suggerimenti; ed in effetti il testo del proponente poteva prestare il fianco a qualche rilievo di natura costituzionale, dato che dichiarava non applicabili alcune disposizioni di legge statali. Con una diversa formulazione si è deciso di acquisire soltanto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 con le successive modificazioni, escluse quelle di cui al titolo secondo, capo primo, del decreto presidenziale 10 giugno 1955, numero 987.

Il testo elaborato in sede di Commissione, a mio parere, varrà a coordinare l'esercizio delle funzioni di competenza degli Enti locali, soprattutto delle Province con l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione. Ho presentato qualche emendamento di natura forma-

le, soprattutto per coordinare le disposizioni della proposta di legge in esame con quelle della legge regionale approvata di recente sulla delega agli Enti locali dell'esercizio di funzioni amministrative di competenza della Regione. Proprio in funzione di questo coordinamento, in particolare, occorre modificare i termini previsti dall'articolo 4 della proposta di legge. All'articolo 3, così come è stato fatto per la legge sulla pesca, bisognerebbe dire, anzichè « l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare », « l'Amministrazione regionale può delegare ».

Concludendo: non condivido le osservazioni del collega Sotgiu. Il testo elaborato in sede di Commissione non ha bisogno di molte modifiche; esso deve soltanto essere coordinato con le disposizioni della legge sulla delega dell'esercizio di funzioni amministrative agli Enti locali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, voglio solo esprimere brevemente il mio consenso sulla proposta di legge in esame, proposta che sarebbe inutile se non si urtasse continuamente contro la pervicace volontà del Governo centrale di violare le competenze della Regione. Non dovrebbe essere necessaria una apposita legge per far conoscere al Governo centrale che le funzioni amministrative in materia di caccia appartengono alla Regione sin dalla approvazione dello Statuto speciale.

Se oggi si è costretti ad approvare la proposta di legge numero 169, oltre che alla tenace volontà del Governo centrale di sabotare l'autonomia, ciò è dovuto all'acquiescenza passiva nei confronti del Governo e della Giunta, la quale non ha reagito nè sul piano politico, nè sul piano amministrativo di fronte alla palese violazione dello Statuto speciale commessa con la concessione alle Province della delega di determinate funzioni in materia di caccia. La Giunta ha accettato questa situazione, non ha reagito, non ha protestato, non ha neppure proposto all'attenzione del Consiglio il problema.

L'iniziativa dei singoli consiglieri regionali ancora una volta deve superare la assoluta carenza della Giunta nel difendere le competenze della Regione Sarda. Se si dovesse approntare un progetto di legge per riaffermare ogni competenza alla Regione, però, il Consiglio non potrebbe più affrontare altri problemi. A me pare che la questione delle competenze della Regione, prima che sul piano legislativo vada affrontata sul piano politico nei rapporti tra Giunta e Governo. La Giunta dovrebbe avere il coraggio e la fermezza di far rispettare le sue competenze e le competenze della Regione in genere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medda, relatore.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*. Poichè il Consiglio ha già espresso il suo assenso unanime, a me non rimane che raccomandare al più presto l'approvazione della proposta di legge in esame, data la situazione piuttosto strana venutasi a creare nelle tre province. A Cagliari l'Amministrazione provinciale si è fatta parte diingente ed ha un Comitato provinciale della caccia organizzato in un dato modo, a Nuoro e a Sassari, invece, vi sono Comitati organizzati in modo del tutto differente. Proprio per mancanza di un unico tipo di organizzazione, tra l'altro, la Regione non può erogare i fondi stanziati per la caccia e questo porta a gravi inconvenienti soprattutto per le guardie venatorie e per i servizi di vigilanza.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Il decreto legge 10 giugno 1955, numero 287, che prevede il decentramento di poteri in materia di caccia e pesca alle Province, all'ultimo comma fa salve le competenze delle Regioni autonome. Con questo: i poteri di controllo, di vigilanza e di emanazione di direttive per

l'esercizio di queste funzioni in materia di caccia, non sono certo tolte alla Regione autonoma; rimane l'orientamento del Consiglio, espresso con diverse leggi, di cercare di avviare determinate funzioni ad un decentramento provinciale e quindi, con la regolare applicazione da parte delle Amministrazioni provinciali del decreto citato, si sarebbe dovuto costituire in tutte e tre le Province della Sardegna, come è avvenuto per la Provincia di Cagliari, un nuovo Comitato della caccia che, in definitiva, avrebbe potuto assolvere le sue funzioni sulla base delle direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste e quindi della Giunta regionale.

Soltanto la Provincia di Cagliari si è premurata di applicare il decreto 287, ha preso contatto con l'Assessorato dell'agricoltura, ha redatto un programma di funzionamento con un suo bilancio ed ha chiesto alla Regione l'integrazione di questo bilancio per poter mantenere in servizio le guardie venatorie. L'Amministrazione regionale ha assicurato il suo concorso finanziario, in modo da poter integrare le disponibilità dell'Amministrazione provinciale ed assicurare così il servizio.

Le Province di Sassari e Nuoro si sono disinteressate di applicare il decreto 287. Pertanto, in Sardegna si ha una organizzazione mista in materia di caccia. E poichè non è pensabile che si possa lasciare andare allo sbaraglio quanto faticosamente ed onerosamente l'Amministrazione regionale ha conseguito con la istituzione di un servizio di vigilanza, torna opportuna la proposta di legge che oggi è in discussione per riportare allo stato in cui si trovava, in precedenza alla promulgazione del decreto 987, tutto l'esercizio delle funzioni sulla caccia in Sardegna. L'Amministrazione regionale provvederà secondo la prassi seguita fino a tutto il 1956. Pertanto, la Giunta è favorevole all'approvazione della proposta di legge numero 169 nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 1

In materia di caccia l'Assessorato dell'agricoltura della Regione e gli altri organi amministrativi regionali, fino a quando non sarà approvata una legge regionale, applicano le norme del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, numero 1016 e successive modificazioni, escluse quelle di cui al titolo secondo, capo I, del D.P.R. 10 giugno 1955, numero 987.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Serra-Casu-Asquer così concepito: « Sopprimere le parole "della Regione" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Si tratta di un emendamento del tutto formale, che non abbisogna di alcuna illustrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo Serra-Casu-Asquer. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 2

Le funzioni esercitate dal Ministero o dal Ministro per l'agricoltura e foreste, in forza del T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n.1016, sono esercitate rispettivamente dall'Assessorato e dall'Assessore all'agricoltura e foreste della Regione.

Contro i provvedimenti dell'Assessore è dato ricorso alla Giunta regionale a norma dell'arti-

colo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 3

L'Amministrazione è autorizzata a delegare in tutto o in parte agli Enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative nella materia di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Serra-Asquer-Casu così concepito: «Alle parole "è autorizzata", sostituire "può"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). La dizione dell'emendamento è quella usata dalla legge regionale sulla delega dell'esercizio di funzioni amministrative agli Enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). L'articolo 3 e l'articolo 4, dopo l'approvazione della legge sulla delega dell'esercizio di funzioni amministrative agli Enti locali, sono superflui. L'articolo 3 si potrebbe concepire solo se determinasse le modalità della delega.

PRESIDENTE. Onorevole Sotgiu, la prego di presentare un emendamento soppressivo formale.

In attesa che pervenga alla Presidenza l'emendamento soppressivo annunciato dall'onorevole Sotgiu, sospendo la discussione sugli articoli 3 e 4.

Si dia lettura dell'articolo 5.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 5

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno capo al cap. 84 del bilancio per l'esercizio 1957 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento a firma Sotgiu Girolamo-Nioi-Cardia così concepito:

« Articolo 3 — soppresso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto anzitutto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 4

Nel caso di delega gli Enti locali presentano entro il 30 aprile di ciascun anno all'Amministrazione regionale i programmi preventivi di esercizio, per l'anno solare successivo delle funzioni ad essi delegate, ed entro il 31 marzo i rendiconti delle spese incontrate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Sotgiu Girolamo-Nioi-Cardia così concepito:

« Articolo 4 — soppresso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto

in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 4 è stato presentato un emendamento a firma Serra-Asquer-Casu così concepito:

«Articolo 4 — Ai termini: "entro il 30 aprile" ed "entro il 31 marzo" sostituire rispettivamente: "entro il mese di luglio" ed "entro il mese di febbraio"».

SERRA (D.C.). L'emendamento è in relazione alle disposizioni della legge sulla delega dell'esercizio di funzioni amministrative agli Enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 4. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

E' stato presentato un emendamento a firma Serra-Casu-Asquer al titolo della legge così concepito:

«Titolo: dire "Disposizioni relative all'esercizio della caccia"».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Si tratta di una legge regionale, e le parole « in Sardegna » non sono necessarie. D'altra parte è meglio dire: « Disposizioni relative... » eccetera, anzichè « Esercizio della caccia in Sardegna ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

«Regolamentazione della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni e di altre provvidenze nei diversi settori produttivi».

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	23
contrari	15
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Bagedda - Borghero - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacovich - Del Rio - De Magistris - Falchi Pierina - Fancello - Floris - Frau - Gardu - Lay - Marras - Medda - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato proposto dalla Commissione per la proposta di legge: « Assunzione da parte dell'Amministrazione regionale degli oneri contratti dagli allevatori sardi per le cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, numero 21 » e per la proposta di legge: « Modifica alla legge regionale 26 ottobre 1956, numero 27, concernente interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, numero 13, in favore degli allevatori, ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21 ».

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	39
--------------------	----

II LEGISLATURA

CDXXVIII SEDUTA

30 MARZO 1957

votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	25
contrari	13
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bagedda - Borghero - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Costa - Covacivich - Del Rio - De Magistris - Falchi Pierina - Fancello - Floris - Frau - Gardu - Lay - Marras - Medda - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

*Si sono astenuti: Presidente Corrias).***Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Esercizio della caccia in Sardegna ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	39
--------------------	----

votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	29
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bagedda - Borghero - Cardia - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Costa - Del Rio - De Magistris - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Lay - Marras - Medda - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 2 aprile alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI .

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957